



COMUNE DI CESENA

Giunta Comunale

Processo verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale

Seduta del **02/09/2014** - delibera n. **172**

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI (2014)**, il mese di **SETTEMBRE**, il giorno **DUE**, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

		Presente	Assente
LUCCHI PAOLO	Sindaco	X	
BATTISTINI CARLO	Vice Sindaco	X	
BENEDETTI SIMONA	Assessore	X	
CASTORRI CHRISTIAN	Assessore	X	
DIONIGI TOMMASO	Assessore	X	
MISEROCCHI MAURA	Assessore	X	
MONTALTI LIA	Assessore	X	
MORETTI ORAZIO	Assessore	X	

Presiede il SINDACO PAOLO LUCCHI

Assiste il Segretario Generale MANUELA LUCIA MEI

Poiché il numero degli intervenuti rende legale l'adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente deliberazione avente per

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (IUC-TASI) -PROVVEDIMENTI IN TEMA DI VERSAMENTO DELLA RATA DI ACCONTO E ATTIVAZIONE COLLABORAZIONI CON CAAF E INPS.

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. "Legge di Stabilità 2014"), e successive modifiche ed integrazioni, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, nella versione ad oggi in vigore (5^a versione), per il solo anno 2014, per i Comuni che non avevano inviato le deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni TASI entro il 23 maggio 2014 per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 31 maggio 2014, fra i quali rientra quello di Cesena, dispone che *"il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014..."*;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 31 luglio 2014, n. 56, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il "Regolamento comunale per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (IUC-TASI)";
- la deliberazione del Consiglio Comunale 31 luglio 2014, n. 57, immediatamente esecutiva, con la quale sono state approvate le aliquote e le altre misure applicative della TASI per l'anno 2014;

DATO ATTO che la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57/2014 per l'abitazione principale, e relative pertinenze, come definite ai fini IMU, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e le unità immobiliari ad esse equiparate dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e dal Regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell'IMU, prevede:

- l'applicazione dell'aliquota TASI in misura pari a 3,3 per mille
- l'applicazione di detrazioni per fasce di ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e per figli (dal terzo figlio in poi di età non superiore a 26 anni). ;

Pertanto, i soggetti passivi tenuti al pagamento della TASI per l'abitazione principale, e per le unità immobiliari ad essa assimilate, per poter usufruire delle detrazioni per fasce di ISEE, ove spettanti, dovranno comunque verificare se rientrano nei requisiti stabiliti dalla deliberazione consiliare sopra citata;

DATO ATTO inoltre che dalle stime fatte potrebbero essere interessati ad usufruire della detrazione legata all'ISEE oltre 20.000 unità immobiliari; i centri di assistenza fiscale del territorio (CAF/CAAF) hanno fatto presente all'Amministrazione Comunale le difficoltà che hanno ad organizzare in breve tempo, ovvero per la scadenza del 16 ottobre 2014, tutte le attività necessarie a gestire il servizio legato all'ISEE per detrazioni TASI per tutti i potenziali contribuenti che ne potrebbero fare richiesta;

ATTESO che l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, nella sua terza versione in vigore dal 6 maggio al 9 giugno 2014, prevedeva: *"...Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote....."*. A fronte di questa disposizione, oggi non più in vigore ma vigente proprio nel periodo di scadenza dell'acconto IMU e dell'acconto TASI (1^a scadenza utile solo per i Comuni che avevano pubblicato sul sito MEF le delibere di aliquote e detrazioni entro il 31/5/2014), vi potrebbero essere contribuenti che, in perfetta buona fede, sulla base di norme modificate varie volte nel corso di pochi mesi, ritengono tuttora di dover pagare la TASI dovuta per l'abitazione principale in un'unica soluzione al 16 dicembre 2014;

CONSIDERATO che già in occasione della scadenza dell'acconto TASI del 16 giugno 2014, il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Risoluzione n. 1/DF del 23/6/2014, aveva invitato i Comuni che avevano comunque deliberato le aliquote e detrazioni TASI in tempo utile per il pagamento dell'acconto (pubblicazione delle delibere sul sito informatico del MEF entro il 31/5/2014), a non applicare sanzioni ed interessi in caso di omesso o insufficiente versamento dell'acconto, stabilendo un termine ragionevole (un mese dalla scadenza del 16 giugno 2014) entro il quale i contribuenti potessero provvedere, senza sanzioni ed interessi;

CONSIDERATO altresì che l'art. 10 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 c.d. "Statuto dei diritti del contribuente", prevede in particolare ai commi 1 e 2:

"1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.";

RITENUTO, in relazione a quanto sopra esposto, di non applicare ai contribuenti sanzioni ed interessi moratori in caso di mancati o insufficienti versamenti rata di acconto TASI scadente il 16 ottobre 2014, dovuta per l'abitazione principale, e relative pertinenze, come definite ai fini IMU, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e le unità immobiliari ad esse equiparate dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e dal Regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell'IMU, ove effettuati entro il termine della rata di saldo, ovvero entro il 16 dicembre 2014;

ATTESO l'elevato numero di contribuenti interessati dalle detrazioni previste negli atti sopra richiamati e della necessità di fornire ai medesimi tutte le informazioni necessarie in maniera diffusa sul territorio e di semplificare gli adempimenti necessari per l'esercizio di tale diritto, attraverso la collaborazione con i CAAF territoriali che già operano a supporto dei cittadini che intendono avvalersi degli strumenti agevolativi in campo socio assistenziale, impegnandosi questo Ente a individuare idonee risorse per la attività di semplificazione, informazione e supporto svolta dai CAAF medesimi;

CONSIDERATO che le dichiarazioni ISEE vengono trasmesse informaticamente dai CAAF all'INPS, stante la rinnovata convenzione tra i medesimi che consente fino al 31.12.2015 tale possibilità si reputa opportuno attivare una collaborazione con l'INPS affinché questo Ente possa accedere, nel rispetto della normativa riferita alla privacy, anche in forma massima, ai contenuti delle dichiarazioni ISEE con riferimento al sistema delle detrazioni per la TASI previste dalle deliberazioni Consiliari assunte da questo Ente;

RITENUTO di dover formalizzare le collaborazioni con CAAF territoriali e INPS attraverso idonee convenzioni;

ATTESO che il presente atto ha effetti diretti sul bilancio dell'esercizio finanziario 2014, relativamente alle entrate di cui al competente capitolo, ancorché non quantificabili puntualmente; l'eventuale minore entrata verrà comunque compensata con altre entrate o con riduzione di spesa;

Su conforme proposta del Settore Risorse Patrimoniali e Tributarie;

Acquisito il parere di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del Dirigente del Settore proponente;

Acquisito altresì il parere di regolarità contabile, di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012, dal Responsabile di ragioneria, per le motivazioni sopra riportate;

A voti unanimi palesemente espressi,

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, e le norme ad oggi vigenti, la non applicabilità di sanzioni ed interessi moratori in caso di mancati o insufficienti versamenti della rata di acconto TASI scadente il 16 ottobre 2014, ove effettuati entro il termine della rata di saldo, ovvero entro il 16 dicembre 2014, dovuti per l'abitazione principale, e relative pertinenze, come definite ai fini IMU, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e le unità immobiliari ad esse equiparate dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e dal Regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell'IMU;
2. **DI APPROVARE**, lo schema di accordo di collaborazione tra Comune di Cesena e I.N.P.S., direzione provinciale di Forlì-Cesena per l'implementazione del sistema delle detrazioni applicabili al tributo per servizi indivisibili (T.A.S.I.), che si allega alla lettera A) al presente atto;
3. **DI APPROVARE**, lo schema di accordo di collaborazione tra il Comune di Cesena e i centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) territoriali per la attività di supporto ai contribuenti per gli adempimenti riferiti alla TASI, che si allega alla lettera B) al presente atto;
4. **DI METTERE** a disposizione, con un successivo atto, dei C.A.A.F. aderenti al presente Protocollo di Intesa allegato alla lettera B), un corrispettivo direttamente proporzionale alla attività svolta come meglio precisato nel Protocollo medesimo;
5. **DI DARE MANDATO** al Dirigente del Settore del Settore Risorse Patrimoniali e Tributarie di assumere gli atti necessari e conseguenti al presente atto;

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere;

A voti unanimi palesemente espressi;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00.

P A R E R I
(ai sensi dell'art. 49, D.L.vo n.267/2000)

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE **GUALDI GABRIELE**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE **SEVERI STEFANO**

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

PAOLO LUCCHI

MANUELA LUCIA MEI

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno **08/09/2014** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cesena, 08/09/2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO

AMADORI MONIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione é esecutiva dal 02/09/2014

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA I.N.P.S., DIREZIONE PROVINCIALE DI FORLÌ-CESENA, E
COMUNE DI CESENA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DELLE DETRAZIONI APPLICABILI AL
TRIBUTO PER SEVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

L'anno duemilaquattordici, il giorno _____ del mese di _____ in Cesena presso la
Residenza Municipale, per dare esecuzione alla Delibera di G.C. n. _____ del _____

FRA

Il Comune di Cesena, Partita Iva 00143280402, rappresentato da _____, che
agisce per conto e nell'interesse del Comune;

E

INPS - DIREZIONE PROVINCIALE DI FORLÌ, Partita Iva _____ rappresentato dal Direttore
dott. Roberto Cefalù, nato a _____ il _____ che agisce e si vincola in nome,
per conto e nell'interesse di suddetto Istituto;

di seguito per praticità identificate come Parti;

PREMESSO CHE

Con le Delibere nn.rr. 56 e 57 del 31/7/2014, Il Consiglio Comunale di Cesena ha approvato il
Regolamento comunale per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (IUC-TASI) e le relative
aliquote e altre misure applicative per l'anno 2014;

Attraverso tali atti l'Amm.ne Com.le di Cesena ha determinato per l'anno 2014, l'applicazione di
detrazioni destinate ad agevolare le abitazioni principali e quelle ad esse equiparate, soggette alla
T.A.S.I. anche per fasce di ISEE, con riferimento alla capacità contributiva definita attraverso
l'applicazione dell'indicatore ISEE, coerentemente con gli indirizzi contenuti nel proprio Piano di
Mandato che identifica in tale strumento la strada per garantire equità di accesso ai servizi erogati;

L'iniziativa ha carattere sperimentale e impatterà sulla vita di tanti cittadini e famiglie;

A fronte di tale scelta l'Amministrazione Comunale intende procedere nel percorso intrapreso,
avvalendosi anche della collaborazione dell'INPS che potrà contribuire attivamente alla messa in
atto di tali misure in particolare per la valorizzazione delle certificazioni ISEE come strumenti di
ridistribuzione alle famiglie delle entrate derivanti dalla fiscalità locale;

RICHIAMATI

- l'art. 15 della Legge 241/1990 e ss. mm. li., il quale prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il provvedimento del 06.03.2014 n.° 108 del Garante Privacy, che legittima le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblico servizio ad accedere direttamente alle banche dati dell'INPS, rispettando precise regole per impedire eventuali abusi o trattamenti illeciti dei dati;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO DELL'ACCORDO

Attraverso il presente Protocollo di Intesa le Parti riconoscono il comune interesse nello sviluppo del sistema sperimentale descritto in premessa e intendono definire i termini di un rapporto di collaborazione per accompagnare e agevolare - attraverso le modalità operative che saranno concordate - la messa a punto degli strumenti di cui trattasi.

Art. 2

IMPEGNI E COMPITI DELLA DIREZIONE PROVINCIALE INPS

Nell'ambito del presente Protocollo di Intesa la Direzione Provinciale INPS si impegna a:

- partecipare attivamente agli incontri di approfondimento e di studio connessi alla sperimentazione e all'implementazione del sistema di detrazioni di cui trattasi;
- mettere a disposizione le figure tecniche che dovessero rendersi necessarie per agevolare il Comune di Cesena nell'accesso al sistema informativo, alle banche dati INPS e alla elaborazione dei relativi dati, in ottemperanza a limiti e modalità previste nel provvedimento del Garante Privacy richiamato in premessa.

Art. 3

IMPEGNI E COMPITI DEL COMUNE DI CESENA

Il Comune di Cesena si impegna a:

- predisporre documenti di lavoro anche in forma sintetica per condurre gli approfondimenti che si renderanno necessari;
- accedere alle banche dati INPS in ottemperanza a limiti e modalità previste nel provvedimento del Garante Privacy richiamato in premessa.

Art. 4

DURATA E CORRISPETTIVI

Il presente Protocollo di Intesa non prevede corrispettivi e si intende valido dalla sottoscrizione fino al 31 dicembre 2015, rinnovabile previa comunicazione scritta tra le Parti.

Art. 5

Controversie

Per tutte le controversie comunque attinenti all'interpretazione e all'esecuzione del presente atto sarà fatto esclusivo ricorso al Foro di Forlì.

Visto e considerato le Parti così firmano.

Articolo 1

Oggetto della Convenzione

1. Attraverso il presente Protocollo di Intesa il Comune di Cesena intende avvalersi della collaborazione dei C.A.A.F. territoriali aderenti, per agevolare i contribuenti che intendano beneficiare delle detrazioni previste dal Comune di Cesena per i proprietari di abitazioni principale e immobili ad esse assimilate per la applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI).

Articolo 2

Impegni e compiti dei C.A.A.F.

1. C.A.A.F. territoriali aderenti al presente Protocollo di Intesa si impegnano a fornire ai contribuenti del Comune di Cesena, un servizio di supporto per l'accesso alle detrazioni previste in tema di Tributo per i Servizi Indivisibili, implementando le seguenti azioni:
 - a) accoglienza dei contribuenti con informazioni sulla TASI e sulle detrazioni previste dal Comune di Cesena nelle delibere di Consiglio Comunale sopra richiamate e supporto ex post per le attività riferibili alla gestione della TASI;
 - b) trasmissione al Comune di Cesena - Servizio Tributi - , anche in forma aggregata, delle comunicazioni, per dichiarare le condizioni di diritto e di fatto che danno diritto alla detrazione, così come previsto dall' art. 2 lett. A) della deliberazione di Consiglio Comunale n 57 del 31.07.2014;
 - c) utilizzazione del modello di comunicazione messo a disposizione del Servizio Tributi o comunque conforme ad esso in quanto a contenuto informativo, entro il termine di scadenza della rata di saldo dell'anno in cui si verifica il presupposto per beneficiare della detrazione (per l'anno 2014 entro il 16 dicembre 2014);
 - d) sottoscrizione, del presente Protocollo di Intesa per poter usufruire dell'accesso alla rete informatica del Comune;

Articolo 3

Impegni e compiti del Comune di Cesena

1. Il Comune di Cesena si impegna a:
 - a) partecipare attivamente agli incontri di approfondimento e di studio connessi alla sperimentazione e all'implementazione del sistema di detrazioni di cui trattasi, mettendo a disposizione le figure tecniche che dovessero rendersi necessarie per agevolare i CAAf nello svolgimento delle attività riferibili al presente protocollo di Intesa;
 - b) mettere a disposizione un fondo il cui ammontare sarà determinato con successivi atti, al fine di erogare un corrispettivo ai CAAF aderenti al presente protocollo di Intesa che verrà ripartito come previsto dal successivo art.7;
 - c) consentire ai CAAf che aderiscono al presente Protocollo, l'accesso alle informazioni desunte dalla banca dati anagrafica, ferme restando le modalità e le misure di sicurezza di cui ai successivi articoli 4 e 5 per la compilazione della modulistica ISEE.

Articolo 4

Accesso alle informazioni desunte dalla banca dati anagrafica del Comune di Cesena, misure minime di sicurezza e tutela della riservatezza dei dati personali

1. Per quanto riguarda le procedure che verranno espletate dai CAAF i software per la compilazione delle dichiarazioni ISEE via web sono ancorati alla banca dati anagrafica comunale per semplificare la fase di compilazione e inserimento dei dati e consentire un contestuale controllo circa la composizione del nucleo familiare richiedente.
2. Al fine di evitare un utilizzo improprio, l'accesso alle informazioni della banca dati anagrafica è subordinato alle seguenti misure minime:
3. utilizzo di un collegamento web criptato che consenta ad ogni accesso di identificare il computer da cui partono le domande;
 - a) identificazione univoca, tramite chiave personale, "nome utente" e "password", dell'operatore C.A.A.F. coinvolto;
 - b) numerazione progressiva di ogni domanda compilata;
 - c) compilazione delle domande alla presenza diretta del richiedente;
 - d) impossibilità di cancellazione delle domande compilate anche solo parzialmente o in modo errato.
4. Per quanto riguarda la tutela della riservatezza dei dati personali, il sistema predisposto consente all'operatore C.A.A.F. di visualizzare esclusivamente i dati del nucleo familiare richiedente, equivalenti alle visure anagrafiche di "stato di famiglia" e "residenza".
5. All'utente dovrà essere fornita anche la specifica informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, che sottoscriverà per conferma della presa visione.
6. Per i suddetti trattamenti non si prevede la richiesta di consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 24 del sopra citato codice della privacy.
7. Il rappresentante legale di ogni C.A.A.F. è nominato Responsabile del trattamento dei dati personali utilizzati per le attività di cui al presente Protocollo di Intesa, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, e avrà il compito di identificare e nominare gli operatori incaricati di trattamento ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003 sopra citato.

Articolo 5

Disposizioni relative all'utilizzo delle informazioni desunte dalla banca dati anagrafica del Comune di Cesena

1. In ragione del presente atto, i C.A.A.F. sono identificati come gestori di una serie di servizi pubblici e pertanto sono autorizzati a trattare i dati anagrafici dei cittadini residenti in ragione di finalità di riconoscimento, controllo, corretta istruttoria dei procedimenti oltre che per il rilascio della certificazione (ai sensi dell'art. 43 del DPR 445/2000 e 47 quinquies della Legge 35 del 2012).
2. I C.A.A.F. non potranno utilizzare i dati anagrafici per finalità differenti rispetto a quelle descritte e sono a loro carico il rispetto delle norme richiamate nel D.Lgs. 196/2003 (c.d. codice della privacy); in particolare ogni C.A.A.F. dovrà indicare un responsabile esterno al trattamento dei dati secondo specifica modulistica predisposta dal Comune di Cesena e

incaricare del trattamento ogni operatore titolare di credenziali di accesso al sistema informativo comunale.

3. Nell'ambito del servizio di rilascio della certificazione anagrafica e di stato civile, si precisa che detta certificazione sia per gli italiani che per gli stranieri, va sempre utilizzata con una data di riferimento, poiché tutti i certificati hanno una valenza storica.
4. La certificazione sarà rilasciata gratuitamente al cittadino fermi restando gli oneri connessi all'imposta di bollo che saranno a carico del medesimo cittadino e che dovranno esseri assolti secondo le modalità indicate nello specifico servizio on line.

Articolo 6

Durata

1. Il presente Protocollo di Intesa si intende valido dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2015.

Articolo 7

Liquidazione del corrispettivo

1. Il Comune di Cesena, si impegna a mettere a disposizione con un successivo atto ai C.A.A.F. aderenti al presente Protocollo di Intesa, in base a quanto determinato all'art. 3 co. 1 let.b) come sopra descritto, un corrispettivo direttamente proporzionale alla attività svolta così come prevista all'art. 2 del presente atto;
2. Il corrispettivo verrà quantificato sulla base delle comunicazioni che i CAAf faranno pervenire al Servizio Tributi, anche in forma aggregata, entro il 31 dicembre di ciascun anno di validità del presente atto.
3. Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, convertita con Legge n. 217 del 17 dicembre 2010, i pagamenti a favore dei C.A.A.F. saranno effettuati dal Tesoriere Comunale esclusivamente secondo accredito in c/c bancario;

Articolo 8

Controversie

1. Per tutte le controversie comunque attinenti all'interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione, sarà fatto esclusivo ricorso al Foro di Forlì-Cesena.

Visto e considerato le Parti così firmano.